



CITTA' DI TORINO

DIPARTIMENTO AVVOCATURA

DEL 153 / 2026

30/03/2026

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE 30 MARZO 2026

(proposta dalla G.C. 24 febbraio 2026)

Convocato il Consiglio nelle prescritte forme sono intervenuti: oltre alla Presidente GRIPPO Maria Grazia ed al Sindaco LO RUSSO Stefano, le Consigliere ed i Consiglieri:

ABBRUZZESE Pietro	DE BENEDICTIS Ferrante	PATRIARCA Lorenza
AHMED ABDULLAHI Abdullahi	DIENA Sara	PIDELLO Luca
BORASI Anna Maria	FIRRAO Pierlucio	RICCA Fabrizio
BUSCONI Emanuele	FISSOLO Simone	RUSSI Andrea
CAMARDA Vincenzo Andrea	GARCEA Domenico	SALUZZO Alberto Claudio
CASTIGLIONE Dorotea	GARIONE Ivana	SANTIANGELI Amalia
CATANZARO Angelo	GRECO Caterina	SCANDEREBECH Federica
CATIZONE Giuseppe	IANNO' Giuseppe	TOSTO Simone
CERRATO Claudio	IODICE Emilio	TUTTOLOMONDO Pietro
CIAMPOLINI Tiziana	LEDDA Antonio	VIALE Silvio
CIORIA Ludovica	LIARDO Enzo	
CREMA Pierino	MACCANTI Elena	
DAMILANO Silvia	MAGAZZU' Valentino	

In totale, con la Presidente e il Sindaco, n. 38 presenti, nonché le Assessore e gli Assessori:
CARRETTA Domenico - CHIAVARINO Paolo - FAVARO Michela - FOGLIETTA Chiara -
MAZZOLENI Paolo - NARDELLI Gabriella - PORCEDDA Marco - PURCHIA Rosanna -
ROSATELLI Jacopo - SALERNO Carlotta

Risultano assenti i Consiglieri e le Consigliere: APOLLONIO Elena - DAMILANO Paolo -
SGANGA Valentina

Con la partecipazione della Vicesegretaria Generale BRULLINO Carmela

SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: RICONOSCIMENTO AI SENSI DELL'ARTICOLO 194 COMMA 1 LETTERA A) DEL D.LGS. 267/2000 DELLA LEGITTIMITA' DI DEBITI FUORI BILANCIO DERIVANTI DAL PAGAMENTO DELLE SPESE LEGALI PER N. 6 PROVVEDIMENTI GIURISDIZIONALI ESECUTIVI SFAVOREVOLI AL COMUNE DI TORINO IN CAUSE SEGUITE DALL'AVVOCATURA COMUNALE PER UN TOTALE COMPLESSIVO DI EURO 24.657,14

Proposta del Sindaco Lo Russo.

Premesso che:

- al fine di garantire la puntualità nei pagamenti delle spese legali, il Comune ha da sempre previsto l'accantonamento di un importo adeguato in un apposito capitolo di bilancio per le cause seguite dall'Avvocatura Comunale, destinato a fronteggiare lo specifico rischio legale della condanna alle spese di causa (Capitolo 01111.03.026400001001 "AVVOCATURA - PRESTAZIONI DI SERVIZI- SPESE PER LITI - settore 041), il cui ammontare è stimato su base storica;
- la Deliberazione n. 27/SEZAUT/2019/QMIG della Corte dei Conti, sezione Autonomie, "Interpretazione della normativa in tema di debiti fuori bilancio, con specifico riguardo alla regolamentazione contabile di quelli rivenienti da sentenze esecutive di cui all'articolo 194, comma 1, lettera a) del TUEL", enuncia il principio di diritto "Il pagamento di un debito fuori bilancio riveniente da una sentenza esecutiva deve, sempre, essere preceduto dall'approvazione da parte del Consiglio dell'Ente della relativa deliberazione di riconoscimento", rimarcando pertanto la necessità del presente provvedimento prima del pagamento del debito, avendo il provvedimento natura non costitutiva dell'obbligazione (già sorta e perfezionata per effetto del provvedimento del giudice), ma assolvendo la finalità di ricondurre all'interno del sistema di bilancio un fenomeno di rilevanza finanziaria maturato al di fuori delle normali procedure di programmazione e di gestione delle spese, provvedendo alle contestuali verifiche circa il mantenimento degli equilibri di bilancio;
- la suddetta deliberazione richiama il paragrafo 9 punto 9.1 dell'allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011 laddove, con riferimento "all'emersione di debiti assunti dall'ente e non registrati quando l'obbligazione è sorta" sottolinea "la necessità di attivare la procedura amministrativa di riconoscimento del debito fuori bilancio prima di impegnare le spese, con imputazione all'esercizio in cui le relative obbligazioni sono esigibili", da cui l'inammissibilità di ogni forma di contabilizzazione prima dell'avvenuto riconoscimento.

Considerato che:

- allo stato, il Comune di Torino è tenuto al pagamento di spese legali relative a n. 6 provvedimenti giudiziari - indicati nell'allegato 1, parte integrante del presente atto - per complessivi Euro 24.657,14;
- le spese stabilite dai Giudici nei provvedimenti sono state incrementate, ove dovuti, nella misura degli oneri di legge, ossia rimborso spese forfettarie 15%, spese imponibili, C.P.A. 4% e IVA 22% oltre rimborso spese processuali non imponibili e contributo unificato;
- le quote a titolo di oneri di legge potrebbero variare, in base al regime fiscale dichiarato dal legale della controparte al momento dell'effettivo pagamento delle spese legali ed in relazione agli arrotondamenti;
- per alcune spese legali - come indicato nell'allegato 1 del presente atto - è già pervenuta dalla

controparte richiesta di pagamento, da cui decorrono 120 giorni per l'adempimento, come previsto dall'articolo 14, 1° comma, del D.L. n. 669/1996 (come modificato dall'articolo 147 della Legge n. 388/2000) e, comunque, ulteriori richieste potrebbero pervenire nelle more dell'approvazione del presente atto.

Visto:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale DEL 761 del 15 dicembre 2025, immediatamente eseguibile, con cui è stato approvato il Bilancio di previsione 2026/2028 della Città di Torino;
- l'articolo 194 del D.Lgs. n. 267/2000 che recita testualmente: «*Riconoscimento di legittimità di debiti fuori bilancio.*»
 1. *Con deliberazione consiliare di cui all'articolo 193, comma 2, o con diversa periodicità stabilita dai regolamenti di contabilità, gli enti locali riconoscono la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da: a. sentenze esecutive; b.- e. (omissis)*
 2. *Per il pagamento l'ente può provvedere anche mediante un piano di rateizzazione, della durata di tre anni finanziari compreso quello in corso, convenuto con i creditori.*
 3. *Per il finanziamento delle spese suddette, ove non possa documentalmente provvedersi a norma dell'articolo 193, comma 3, l'ente locale può far ricorso a mutui ai sensi degli articoli 202 eseguenti. Nella relativa deliberazione consiliare viene dettagliatamente motivata l'impossibilità di utilizzare altre risorse.»;*
- l'articolo 53 del Regolamento n. 400 di contabilità armonizzata approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 26 luglio 2021 (DEL 670/2021) esecutiva dal 9 agosto 2021.

Verificato che:

- con la sentenza del 27 ottobre 2025, n. 1508/2025, pubblicata in pari data (allegato 2), il TAR Piemonte – Sezione Prima – nel ricorso R.G. n. 471/2023 promosso da AVIP Italia s.r.l. contro il Comune di Torino – avverso i provvedimenti di diniego all'installazione di impianti pubblicitari – ha condannato la Città al pagamento delle spese di lite per Euro 2.000,00, oltre accessori di legge, per un totale complessivo di Euro 2.918,24;
- con la sentenza del 9 dicembre 2025, n. 1758/2025, pubblicata e notificata a mezzo pec in pari data (allegato 3), il TAR Piemonte – Sezione Prima – nel ricorso R.G. 1331/2025 promosso da GPADEL Settimo s.s.d. a r.l. contro il Comune di Torino e nei confronti di Stella Ruffini Padel s.s.d. a r.l., per l'annullamento della determinazione di concessione dell'impianto sportivo di via San Paolo n. 160 – ha condannato in solido il Comune e la controinteressata a rifondere alla ricorrente le spese di lite liquidate in complessivi Euro 5.000,00, oltre accessori di legge, per un totale complessivo a carico della Città di Euro 5.647,80;
- con la sentenza del 7 novembre 2025, n. 1556/2025, pubblicata in pari data (allegato 4), il TAR Piemonte - Sezione Prima - nel ricorso R.G. 2323/2025 promosso da Associazione di Promozione Sociale Amici delle Tradizioni Torinesi contro il Comune di Torino e nei confronti dell'Associazione Italiana Cuochi Pizzaioli, non costituita in giudizio, relativamente alla concessione dei locali di proprietà comunale «ex bocciolina» siti in corso Galileo Ferraris n. 230 – ha condannato la Città al pagamento delle spese di giudizio liquidate in Euro 1.500,00, oltre accessori di legge, per un totale complessivo di Euro 2.188,68;
- con la sentenza del 15 dicembre 2025, n. 5427/2025, pubblicata in pari data e notificata a mezzo pec il 17 dicembre 2025 (allegato 5), il Tribunale Ordinario di Torino – Sezione Ottava Civile – nell'atto di citazione R.G. 22952/2024 promosso da *omissis* contro la Città di Torino avverso l'ingiunzione di pagamento per le spese di riscaldamento dovute dal disciolto Comitato “Pellerina 2000” – ha condannato il Comune al rimborso in favore della controparte delle spese di lite liquidate in Euro 5.261,00 per compensi, oltre a Euro 286,00 per sposti, oltre al 15% a titolo di rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge, per un totale complessivo di Euro 7.962,44;
- con la sentenza del 3 dicembre 2025, n. 5271/2025, pubblicata in pari data (allegato 6), il

Tribunale Ordinario di Torino, Sezione Terza Civile, nell'appello R.G. 21849/2024 promosso da *omissis* contro il Comune di Torino e contro SORIS S.p.A., parte contumace, avverso la sentenza del Giudice di Pace di Torino n. 1870/2024, relativa ad una ingiunzione di pagamento per un verbale della polizia municipale, ha condannato le parti appellate in solido tra loro alla rifusione delle spese di primo e secondo grado di giudizio per un importo complessivo di Euro 1.187,25, di cui Euro 369,31, pari al 50% dell'importo del primo grado di giudizio, risultano a carico dell'Avvocatura Comunale e vengono portati a riconoscimento nel presente provvedimento. Il riconoscimento e la rifusione delle spese liquidate in sentenza per il restante 50% del primo grado di giudizio verranno effettuati dal Dipartimento Corpo Polizia Locale, come indicato nella relazione dell'Avvocato officiato della lite;

- con la sentenza del 16 gennaio 2026, n. 104/2026, pubblicata il 22 gennaio 2026 (allegato 7), la Corte d'Appello di Torino – Sezione Prima Civile, nell'appello R.G. 151/2024 promosso da *omissis* contro SORIS SOCIETA' RISCOSSIONI S.p.A. e contro il Comune di Torino, per la riforma della sentenza del Giudice di Pace n. 5283/2023 relativa all'avviso di accertamento per le utenze idriche ed elettriche del mercato ittico (canoni dal 2009 al 2014), ha condannato la Città e la SORIS S.p.A., in solido tra loro, alla rifusione delle spese processuali del primo e del secondo grado di giudizio per un totale di Euro 11.141,34, di cui Euro 5.570,67, pari al 50% dell'importo, risultano a carico del Comune di Torino e vengono portati a riconoscimento nel presente provvedimento.

Considerato pertanto che si evidenzia una situazione debitoria fuori bilancio da riconoscere ai sensi dell'articolo 194 del D.Lgs. n. 267/2000, come da relazione dell'Avvocatura Comunale allegata alla presente deliberazione (allegato 8) che ne costituisce parte integrante e sostanziale. Ritenuto pertanto necessario provvedere con urgenza al riconoscimento di legittimità del suindicato debito fuori bilancio, ai sensi dell'articolo 194 comma 1 lettera a) del D.Lgs. n. 267/2000, per un importo complessivo di Euro 24.657,14 relativo a spesa corrente.

Dato atto che è stato acquisito agli atti, ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b), n. 6 del D.Lgs. n. 267/2000, il parere favorevole da parte del Collegio dei Revisori dei Conti (allegato 9).

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA COMUNALE

Visto il Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali, approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267, nel quale, fra l'altro, all'art. 42 sono indicati gli atti rientranti nella competenza dei Consigli Comunali;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il Regolamento Comunale di contabilità armonizzata;

Visto l'art. 137 e ss. del D.Lgs. 26 agosto 2016, n. 174 (Codice della Giustizia Contabile);

Dato atto che i pareri di cui all'art. 49 del suddetto Testo Unico sono:

- favorevole sulla regolarità tecnica;
- favorevole sulla regolarità contabile;

Con voti unanimi, espressi in forma palese;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE

per le motivazioni espresse in narrativa, che integralmente si richiamano:

1. di riconoscere, ai sensi dell'articolo 194 del D.Lgs. n. 267/2000, la legittimità del debito fuori bilancio derivante dal pagamento delle spese legali e del rimborso di contributi unificati per n. 6 provvedimenti giudiziari esecutivi sfavorevoli al Comune di Torino in cause seguite dall'Avvocatura Comunale per un importo complessivo di Euro 24.657,14, come analiticamente illustrato nella relazione allegata (allegato 8) che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

2. di dare atto che:

- l'importo oggetto di riconoscimento, come indicato nell'allegato 1, parte integrante del presente provvedimento, è dato dagli importi stabiliti dai Giudici nei provvedimenti e incrementato nella misura degli oneri di legge, rimborso spese forfettarie 15%, spese imponibili, C.P.A. 4% e IVA 22% oltre rimborso spese processuali non imponibili e contributo unificato;
- le quote a titolo di oneri di legge potrebbero variare, in base al regime fiscale dichiarato dal legale della controparte al momento dell'effettivo pagamento delle spese legali e in relazione agli arrotondamenti;
- il riconoscimento del debito fuori bilancio avviene fatta salva la verifica delle eventuali responsabilità e fatte salve le azioni di rivalsa;
- trattandosi di debiti derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi, il riconoscimento avviene restando impregiudicata la loro impugnazione;
- le somme necessarie per la copertura del debito suindicato di Euro 24.657,14 risultano già stanziati nel Bilancio di previsione dell'anno 2026 negli appositi stanziamenti di spesa di competenza del Dipartimento Avvocatura al Capitolo 01111.03.026400001001 "AVVOCATURA - PRESTAZIONI DI SERVIZI - SPESE PER LITI - settore 041"; pertanto, è assicurata l'integrale copertura finanziaria senza alterare gli equilibri di bilancio;

3. di trasmettere la presente deliberazione ai Direttori dei Dipartimenti interessati, affinché provvedano con urgenza all'impegno ed alla liquidazione delle relative spese, al fine di non arrecare danno all'Ente;

4. di trasmettere la presente deliberazione alla Procura della Corte dei Conti, ex articolo 23, comma 5, Legge n. 289/2002; a tale adempimento provvede il Segretario Generale dell'Ente entro 30 giorni a decorrere dalla data di adozione della presente deliberazione;

5. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/200 e s.m.i., al fine di dare esecuzione ai procedimenti:

- R.G. 471/2023 promosso da AVIP ITALIA s.r.l. contro il Comune di Torino, innanzi il TAR Piemonte – Sezione Prima – Sentenza n. 1058/2025 del 27 ottobre 2025, pubblicata in pari data e notificata a mezzo pec il 17 dicembre 2025 (lite 228/2023 ML);
- R.G. n. 1331/2025 promosso da GPADEL SETTIMO s.s.d. a.r.l. contro il Comune di Torino e nei confronti di STELLA RUFFINI PADEL s.s.d. a r.l., innanzi il TAR Piemonte – Sezione Prima – Sentenza n. 1758/2025 del 9 dicembre 2025, pubblicata e notificata a mezzo pec in pari data (lite 292/2025 AM+LV);
- R.G. 2323/2025 promosso da ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE AMICI DELLE TRADIZIONI TORINESI contro il Comune di Torino e nei confronti di ASSOCIAZIONE ITALIANA CUOCHI PIZZAIOLI, non costituita in giudizio, innanzi il TAR Piemonte – Sezione Prima – Sentenza n. 1556/2025 del 7 novembre e pubblicata in pari data (lite 441/2025 GG);
- R.G. 22952/2024 promosso da *omissis* contro la Città di Torino, innanzi il Tribunale Ordinario di Torino – Ottava Sezione Civile – Sentenza n. 5427/2025 del 15 dicembre 2025, pubblicata in pari

data e notificata a mezzo pec il 17 dicembre 2025 (lite 671/2024 GG+ML);

- R.G. 21849/2024 promosso da *omissis* contro il Comune di Torino e contro SORIS S.p.A., parte contumace – innanzi il Tribunale Ordinario di Torino – Terza Sezione Civile – Sentenza n. 5271/2025 del 3 dicembre 2025, pubblicata in pari data (lite 85/2025 ST);
- R.G. 151/2024 promosso da *omissis* contro il Comune di Torino e contro SORIS S.p.A., innanzi la Corte d'Appello di Torino – Sezione Prima Civile – Sentenza n. 104/2026 del 16 gennaio 2025, pubblicata il 22 gennaio 2025 (lite 46/2024 ST).

Proponenti:

IL SINDACO
Stefano Lo Russo

Si esprime parere favorevole sulla regolarità tecnica.

Si dichiara, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al/alla sottoscritto/a

LA DIRIGENTE
Elisabetta Boursier

Si esprime parere favorevole sulla regolarità contabile.

Si dichiara, ai sensi dell'art.6 bis della L. n. 241/1990 e s.m.i. e delle disposizioni del Codice di Comportamento della Città, l'insussistenza di cause di conflitto di interesse, anche potenziale, in capo al/alla sottoscritto/a

IL DIRIGENTE FINANZIARIO
Dario Maria D'Attoma per Antonino Calvano

La Presidente pone in votazione il provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione nei modi di regolamento.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:

Abbruzzese Pietro, Castiglione Dorotea, Catizone Giuseppe, Damilano Silvia, De Benedictis Ferrante, Firrao Pierlucio, il Vicepresidente Vicario Garcea Domenico, Iannò Giuseppe, Iodice Emilio, Liardo Enzo, Maccanti Elena, Ricca Fabrizio, Russi Andrea, Scanderebech Federica

PRESENTI 24

VOTANTI 24

FAVOREVOLI 24:

Ahmed Abdullahi Abdullahi, Borasi Anna Maria, Busconi Emanuele, Camarda Vincenzo Andrea, Catanzaro Angelo, Cerrato Claudio, Ciampolini Tiziana, la Vicepresidente Cioria Ludovica, Crema Pierino, Diena Sara, Fissolo Simone, Garione Ivana, Greco Caterina, la Presidente Grippo Maria Grazia, Ledda Antonio, il Sindaco Lo Russo Stefano, Magazzù Valentino, Patriarca Lorenza, Pidello Luca, Saluzzo Alberto Claudio, Santiangeli Amalia, Tosto Simone, Tuttolomondo Pietro, Viale Silvio

La Presidente dichiara approvata la proposta della Giunta.

La Presidente pone in votazione l'immediata eseguibilità del provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

procede alla votazione ai sensi di legge nei modi previsti dal regolamento.

Al momento della votazione risultano assenti dall'aula o considerati assenti ai sensi dell'art. 128 comma 2 del Regolamento del Consiglio Comunale:

Abbruzzese Pietro, Castiglione Dorotea, Catizone Giuseppe, Damilano Silvia, De Benedictis Ferrante, Firrao Pierlucio, il Vicepresidente Vicario Garcea Domenico, Iannò Giuseppe, Iodice Emilio, Liardo Enzo, Maccanti Elena, Ricca Fabrizio, Russi Andrea, Scanderebech Federica

PRESENTI 24

VOTANTI 24

FAVOREVOLI 24:

Ahmed Abdullahi Abdullahi, Borasi Anna Maria, Busconi Emanuele, Camarda Vincenzo Andrea, Catanzaro Angelo, Cerrato Claudio, Ciampolini Tiziana, la Vicepresidente Cioria Ludovica, Crema Pierino, Diena Sara, Fissolo Simone, Garione Ivana, Greco Caterina, la Presidente Grippo Maria Grazia, Ledda Antonio, il Sindaco Lo Russo Stefano, Magazzù Valentino, Patriarca Lorenza, Pidello Luca, Saluzzo Alberto Claudio, Santiangeli Amalia, Tosto Simone, Tuttolomondo Pietro, Viale Silvio

La Presidente dichiara approvata l'immediata eseguibilità del provvedimento.

LA PRESIDENTE
Firmato digitalmente
Maria Grazia Grippo

LA VICESEGRETARIA GENERALE
Firmato digitalmente
Carmela Brullino

Si dichiara che sono parte integrante del presente provvedimento gli allegati riportati a seguire ¹, archiviati come file separati dal testo del provvedimento sopra riportato:

1. DEL-153-2026-All_1-Allegato_1_prop_febbraio.xls.p7m
2. DEL-153-2026-All_9-VERBALE_N._9_DEL_12.02.2026.pdf.p7m.p7m



¹ L'impronta degli allegati rappresentata nel timbro digitale QRCode in elenco è quella dei file pre-esistenti alla firma digitale con cui è stato adottato il provvedimento